



87583-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: "*I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa*";

VISTO l'accordo in data 23.06.2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **MERIDIANA FLY SPA**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per un periodo di 48 mesi a decorrere dal 27.06.2011, in favore di un numero massimo di 845 lavoratori dalla società di cui trattasi;

VISTO il decreto n. 61697 del 23.09.2011;

VISTO il decreto n. 65190 del 3.04.2012;

VISTO il decreto n. 69220 del 15.11.2012;

VISTO l'accordo in data 27.12.2012, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **MERIDIANA FLY SPA**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato la modifica ed integrazione dell'accordo governativo del 23.06.2011 con il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per un



87583-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

periodo decorrente dal 28.12.2012 sino al 26.06.2015 in favore di un numero massimo di 1350 lavoratori da intendersi come full-time equivalent su di un organico complessivo di 2040 lavoratori dalla società di cui trattasi;

VISTO il decreto n. 71895 del 19.03.2013;

VISTO il decreto n. 75602 del 18.09.2013;

VISTO il decreto n. 80231 del 01.04.2014;

VISTO il decreto n. 83490 del 31.07.2014;

VISTA l'istanza con la quale la società **MERIDIANA FLY SPA** ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per il periodo dal 01.02.2015 al 26.06.2015 in favore di un massimo di 1350 lavoratori su di un organico di 2040 lavoratori, di cui n. 256 assistenti di terra e n. 186 piloti e n. 908 assistenti di volo - dipendenti della sede di OLBIA - APT Costa Smeralda;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 01.02.2015 al 26.06.2015 in favore di un massimo di 1350 lavoratori di cui n. 256 assistenti di terra e n. 186 piloti e n. 908 assistenti di volo- dipendenti della sede di OLBIA – APT Costa Smeralda della società **MERIDIANA FLY SPA**, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 27.12.2012, in favore di un massimo di 1350 lavoratori da intendersi come full-time equivalent



07583-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

su di un organico complessivo di 1762 lavoratori di cui n. 256 assistenti di terra, n. 186 piloti e n. 908 assistenti di volo- dipendenti della sede di OLBIA – APT Costa Smeralda della società **MERIDIANA FLY SPA**, per il periodo dal 01.02.2015 al 26.06.2015

Matricola INPS: 7307024810 (n. 908 assistenti di volo)

Matricola INPS: 7307024810 (n. 186 piloti)

Matricola INPS: 7307029264 (n. 256 personale di terra)

Pagamento diretto: NO

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.



87583-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
www.lavoro.gov.it

Roma,

2 FEB. 2015

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

MERIDIANA FLY SPA